COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 451 DEL 04/11/2026

OGGETTO: **INTERDIZIONE DELLE AREE ESTERNE POSTE SUL RETRO DEI PALAZZI AI CIVICI 31-33, 35-37 E 39-41 DI VIA CASACCIA, CAUSA PERICOLO ESTERNO.**

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 21/10/2026, su richiesta dei Vigili del Fuoco di Genova, l'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire sopralluogo congiunto con Polizia Locale e con gli stessi Vigili del Fuoco in Via Giovanni Casaccia 37 int. 2 in ragione di una segnalazione di pericolo per caduta pietre dal muro di sostegno della pubblica Via Paolo della Cella - Segnalazione S453749 per "Crollo pietre da muraglione di sostegno di Via Paolo della Cella" - al fine di valutare l'eventuale adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela dell'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 54 TUEL;

- in sede di sopralluogo si è potuta constatare la caduta di pietre di dimensioni centimetriche e decimetriche dal rivestimento del muro di sostegno di Via Paolo della Cella sulle aree esterne di proprietà dell'int. 2 del civico 37 di Via Giovanni Casaccia;

- considerata la fattezza e le condizioni di degrado del paramento del manufatto a sostegno della pubblica via - nonché a sostegno di un'area di civica proprietà tra la pubblica via Paolo della Cella e il retro dei civv. 33-31 - si estendevano le verifiche a vista del muro anche alle porzioni retrostanti i condominii siti ai civici 41, 39, 35, 33, 31 rilevando le medesime condizioni di pericolo;

- in ragione delle criticità sopra presentate, i Vigili del Fuoco disponevano la chiusura delle aree poste sul retro dei civici 41, 39, 37, 35, 33, 31 come da relazione acquisita al P.G. del Comune di Genova al n. 0569161.E del 30/10/2026;

- in considerazione, dunque, delle criticità sopra presentate e delle interdizioni disposte dai Vigili del Fuoco, al fine di tutelare l'incolumità pubblica – ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato - si sono disposte, con la nota prot. 0555883.U del 23/10/2026:

- l'interdizione delle aree esterne poste sul retro del Condominio sito in Via Giovanni Casaccia 31-33;
- l'interdizione delle aree esterne poste sul retro del Condominio sito in Via Giovanni Casaccia 35-37;
- l'interdizione delle aree esterne poste sul retro del Condominio sito in Via Giovanni Casaccia 39-41, ad eccezione di un percorso pedonale protetto di larghezza 1 m circa lungo il perimetro dell'edificio per accedere allo studio medico al civ. 41 int. 2 dall'accesso posto al civ. 107 rosso;

Considerato che all'interno della relazione tecnica relativa al sopralluogo del 21/10/2026 – rif. prot. 0563619.U del 27/10/2026 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato altresì atto che del provvedimento di chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da nota prot. n. 0555883.U del 23/10/2026;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto dall'Ufficio Pubblica Incolumità con la nota prot. n. 0555883.U del 23/10/2026, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino a ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato:

- l'interdizione delle aree esterne poste sul retro del Condominio sito in Via Giovanni Casaccia 31-33;
- l'interdizione delle aree esterne poste sul retro del Condominio sito in Via Giovanni Casaccia 35-37;
- l'interdizione delle aree esterne poste sul retro del Condominio sito in Via Giovanni Casaccia 39-41, ad eccezione di un percorso pedonale protetto di larghezza 1 m circa lungo il perimetro dell'edificio per accedere allo studio medico al civ. 41 int. 2 dall'accesso posto al civ. 107 rosso;

come meglio rappresentato dall'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Centro, per conoscenza e per quanto di competenza, affinché curi l'osservanza della presente Ordinanza;
- al Municipio I Centro Est, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Strade;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare

responsabilità ai sensi dell’art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell’art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza, ovvero dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio se dovuta, ai sensi degli artt. 29, 41 e seguenti del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Documento sottoscritto digitalmente

COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO GRAFICO

ORDINANZA DELLA SINDACA

OGGETTO: INTERDIZIONE DELLE AREE ESTERNE POSTE SUL RETRO DEI PALAZZI AI CIVICI 31-33, 35-37 E 39-41 DI VIA CASACCIA, CAUSA PERICOLO ESTERNO.



Individuazione di massima delle aree sottoposte ad interdizione